

# **PROTOCOLLO NEGOZIALE PROVVISORIO 2020 TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA)**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute ATS dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Ottorino Rossi n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Generale, dott. Lucas Maria Gutierrez (o suo delegato), nato a Porto Valtravaglia il 19/12/57, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore FONDAZIONE F.LLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di VARESE (VA) in VIALE LUIGI BORRI 133, codice fiscale 00404960122 partita IVA 00404960122, nella persona di Dott. Guido Bonoldi, nato a VARESE (VA) il 15/02/1954 C.F. BNLGDU54B15L682Q, in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria Cure Intermedie Post Acuzie denominata FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS (Post acuzie) - CUDES 322000697, con sede nel Comune di VARESE (VA) in VIALE LUIGI BORRI 133,

## **PREMESSO**

che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie;
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta;
- ha stabilito la tariffa giornaliera di € 120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi;
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

che con la D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019, la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2020, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 31/01/2020 con gli Enti gestori di assistenza residenziale post acuta di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015 anche i protocolli negoziali provvisori con valore a tutto il 30/4/2020;

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1. Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce, per il periodo indicato nel successivo art. 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio dell'attività sociosanitaria cure intermedie (ex residenzialità post acuta) di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

### **Articolo 2. Posti messi a disposizione**

L'ente gestore, mette a disposizione n.6 posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto autorizzati con deliberazione Regione Lombardia n.13633 del 14/07/2003

### **Articolo 3. Budget provvisorio**

All'attività sociosanitaria cure intermedie (ex residenzialità post acuta) è assegnato un budget provvisorio corrispondente a €82.979,00 per la durata del presente protocollo negoziale.

Al superamento della soglia di budget provvisoria indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Le parti danno atto che, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.XI/2672 del 16/12/2019, si procederà a negoziare entro il 31/05/2020 il budget definitivo valido per l'intero anno 2020.

Il presente protocollo ha validità dal 1/1/2020 sino al 30/4/2020.

### **ARTICOLO 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale**

L'ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

L'ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in quello in essere.

L'ente gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente protocollo negoziale resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in quello in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'ente gestore in virtù del protocollo negoziale.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il protocollo negoziale potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

### **ARTICOLO 5. Obblighi informativi e di comportamento**

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei

dipendente pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) e Codice di Comportamento aziendale (Deliberazione n. 129 del 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190, Piano triennale di prevenzione della corruzione) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (Art. 2-bis, comma 3, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Linee Guida ANAC n. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: Disposizioni Generali / Atti Generali / Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali / Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

## **Art. 6- Tutela dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;

- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

#### **ARTICOLO 7. Condizioni e norme**

Per quanto non diversamente previsto dal presente protocollo negoziale provvisorio, rimangono in vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, definiti nel protocollo negoziale per l'assistenza residenziale post acuta in vigore per l'anno 2019.

#### **ARTICOLO 8. Norma conclusiva**

Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dal soggetto gestore se non previa approvazione scritta da parte dell'ATS dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte della Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto gestore al sotteso rapporto giuridico ed economico.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

ATS dell'Insubria  
Il Direttore Sociosanitario  
Dott.ssa Esterina Poncato  
su delega  
del Direttore Generale  
Dott. Lucas Maria Gutierrez

Ente Gestore  
Il Legale Rappresentante (o suo delegato)  
Dott. Guido Bonoldi

---

# AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA

## SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO

Codice unità d'offerta **322000697**

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data **contestuale**

Validità dal **01/01/2020**

al **30/04/2020**

Riferimenti provvedimento ATS

**Deliberazione N. 29 DEL 23/01/2020**

### STRUTTURA

Tipologia **Cure Intermedie Post Acuzie**

Denominazione **FONDAZIONE FRATELLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS (POST ACUZIE)**

### ENTE GESTORE

Denominazione sociale **FONDAZIONE F.LLI PAOLO E TITO MOLINA ONLUS**

Comune sede legale **VARESE (VA)**

Legale Rappresentante  
(od altro soggetto  
munito di legale  
rappresentanza) **Dott. Guido Bonoldi**

Codice Fiscale **00404960122**

Partita IVA **00404960122**

### POSTI / TRATTAMENTI

Accreditati **436**

A contratto **6**

di cui inattivi per piano programma  
/ sospesi per altre attività

di cui nuclei Stati Vegetativi

di cui nuclei Alzheimer

### BUDGET DI PRODUZIONE

complessivo contrattato **82.979,00**

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS dell'Insubria  
Il Direttore Sociosanitario  
Dott.ssa Esterina Poncato  
su delega del Direttore Generale  
Dott. Lucas Maria Gutierrez

ENTE GESTORE  
Il Legale Rappresentante  
(o altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Dott. Guido Bonoldi